



Bruxelles, 23 novembre 2018  
(OR. en)

14498/18

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0044(COD)

---

---

JUSTCIV 285  
ECOFIN 1088  
EJUSTICE 156  
COMPET 798  
CODEC 2058  
IA 385

#### NOTA

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	7222/18 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ( <b>prima lettura</b> ) - Relazione sullo stato dei lavori

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, il 12 marzo 2018 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto<sup>1</sup> basata sull'articolo 81, paragrafo 2, (cooperazione giudiziaria in materia civile) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e soggetta alla procedura legislativa ordinaria. La proposta è corredata di una comunicazione della Commissione sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni su titoli<sup>2</sup> e di una valutazione d'impatto<sup>3</sup>. L'obiettivo della proposta è contribuire ad aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti e agevolare così l'accesso ai finanziamenti.

---

<sup>1</sup> Doc. 7222/18 - COM(2018) 96 final.

<sup>2</sup> Doc. 7358/18 - COM(2018) 89 final.

<sup>3</sup> Doc. 7222/18 ADD1 REV 1 + ADD2 REV 1.

2. La cessione del credito si riferisce a una situazione in cui il creditore trasferisce a un'altra persona il diritto di far valere un credito. Attualmente non esiste alcuna certezza del diritto a livello dell'UE riguardo alla legge nazionale da applicare per determinare chi è titolare di un credito ceduto nell'ambito di un caso transfrontaliero.
3. Come regola generale, la Commissione propone che in situazioni di conflitto di leggi, la legge del paese di residenza abituale del cedente debba disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione di un credito. Secondo la valutazione della Commissione, uno dei principali vantaggi di tale regola è che la legge applicabile è facilmente prevedibile, dato che l'ubicazione del cedente può essere stabilita in anticipo da terzi. Allo stesso tempo, la Commissione propone due eccezioni (contante accreditato su un conto bancario e crediti derivanti dagli strumenti finanziari); in tali casi si applicherà la legge del credito ceduto. Inoltre, per le operazioni di cartolarizzazione, la Commissione propone la possibilità di scegliere tra la legge del paese di residenza abituale del cedente e la legge del credito ceduto. In tal modo si intende consentire tanto ai grandi quanto ai piccoli operatori di svolgere attività di cartolarizzazione transfrontaliera.
4. Il Parlamento europeo ha nominato relatore Pavel Svoboda (CZ, PPE), presidente della commissione giuridica. Il 12 settembre 2018, la plenaria del PE ha approvato la decisione della commissione JURI di avviare negoziati interistituzionali sulla base della relazione Svoboda<sup>4</sup> contenente 24 emendamenti alla proposta della Commissione.

---

<sup>4</sup> PE621.985v02-00 - A8-0261/2018

5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere<sup>5</sup> sulla proposta l'11 luglio 2018 e la Banca centrale europea ha formulato il proprio parere<sup>6</sup> il 18 luglio 2018.
6. In applicazione del protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito ha deciso di non partecipare alla proposta e la decisione dell'Irlanda è pendente. In applicazione del protocollo (n. 22) dei trattati sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure proposte.

## II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

7. Il Gruppo per le questioni di diritto civile (Cessione dei crediti) ha proceduto a un primo scambio generale di opinioni sulla proposta e sulla relativa valutazione d'impatto durante la presidenza bulgara. Durante la presidenza austriaca, cinque riunioni del Gruppo sono state dedicate all'esame tecnico della proposta.
8. In generale, il Gruppo per le questioni di diritto civile ha accolto con favore la proposta e ha riconosciuto la necessità di garantire la certezza del diritto nel caso di cessioni transfrontaliere dei crediti, dal momento che la proposta è intesa a colmare una lacuna del diritto dell'Unione lasciata aperta dal regolamento Roma I<sup>7</sup>. Allo stesso tempo, numerosi Stati membri hanno sottolineato che la proposta, benché a prima vista uno strumento di diritto internazionale privato di portata limitata, affronta aspetti del diritto relativo ai mercati finanziari e dei titoli, rivelandosi così di natura molto complessa. Hanno constatato la necessità di esaminare a fondo il contenuto della proposta e le sue eventuali implicazioni.

---

<sup>5</sup> Doc. 11427/18.

<sup>6</sup> Doc. CON/2018/33

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), *GU L 177 del 4.7.2008*, pagg. 6–16.

9. Durante le riunioni del Gruppo, gli Stati membri hanno contribuito attivamente a fare luce sulle complessità della proposta fornendo esempi concreti che sono stati successivamente discussi con la Commissione.
  
10. Il 23 ottobre 2018 la presidenza ha presentato un documento sugli articoli 1 (Ambito di applicazione), 2 (Definizioni), 4 (Legge applicabile) e 10 (Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione), dato che tali articoli sono considerati gli elementi principali della proposta. Dalla discussione basata sul documento della presidenza è emersa la necessità di maggiori chiarimenti nel corpo del testo riguardo a talune definizioni e al fine di garantire che la proposta non si applichi ai titoli. Inoltre, la discussione sull'articolo 4 ha mostrato che la maggior parte degli Stati membri non era ancora pronta a formulare la propria posizione finale sulla disposizione centrale della proposta. Sebbene alcuni Stati membri si siano mostrati inizialmente propensi a sostenere la regola generale proposta dalla Commissione, altri Stati membri hanno sostenuto la legge del credito ceduto quale principale criterio di collegamento. In generale, gli Stati membri hanno sottolineato che una decisione finale per stabilire se la regola generale proposta dalla Commissione fosse la più appropriata poteva essere adottata solo dopo un approfondito esame dell'ambito di applicazione della proposta e delle diverse tipologie di crediti che potrebbero essere oggetto di cessione.

11. A seguito dell'esame dell'intera proposta, la presidenza ha presentato un documento<sup>8</sup> in cui figurano una serie di proposte redazionali volte a facilitare le discussioni sugli elementi chiave della proposta, tenendo così conto dei contributi orali e scritti degli Stati membri. Le osservazioni dettagliate degli Stati membri sulla proposta e sulla valutazione d'impatto sono riportate in documenti separati<sup>9</sup>.
12. Le proposte di riformulazione sono state nel complesso accolte come un passo nella giusta direzione. Si sono potuti compiere progressi su una serie di questioni tecniche quali la relazione tra la proposta e il regolamento Roma I e l'ulteriore allineamento a tale regolamento. Vi è stato un ampio consenso sul fatto che la proposta non dovrebbe incidere sulla posizione del debitore e che ciò dovrebbe essere espresso più chiaramente nel testo. Si potrebbe raggiungere un'intesa comune provvisoria – fatta salva la necessità di rivedere alcuni dettagli – sul concetto di "opponibilità ai terzi", su alcune definizioni, quali "cessione", "credito" o "residenza abituale", e sull'uso del principio del carattere universale. L'analisi degli articoli 5 (Ambito della legge applicabile), 9 (Stati con più sistemi giuridici) e 14 (Applicazione nel tempo) indica che sarebbero necessarie modifiche limitate per chiarire questi articoli e migliorarne la formulazione.
13. Tuttavia, le discussioni in seno al Gruppo per le questioni di diritto civile hanno messo in luce alcune questioni che devono essere chiarite prima che possano essere prese decisioni politiche fondamentali. La complessità della proposta, il suo possibile impatto sui mercati finanziari e la sua interrelazione con altri atti del diritto dell'Unione richiedono un ulteriore esame da parte di esperti giuridici e finanziari per consentire agli Stati membri di prendere decisioni in piena cognizione di causa.

---

<sup>8</sup> Doc. 13936/18.

<sup>9</sup> Doc. 11384/18 + ADD1; docc. 13614/18 + ADD1 + ADD 2 + ADD 3; docc. WK 11125/2018 + ADD1 + ADD 2.

14. Alla luce di quanto precede, i principali elementi sui quali sono necessari ulteriori negoziati e sarebbero opportune modifiche sostanziali sono i seguenti:
- a) l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e l'elenco di materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento;
  - b) l'articolo 2 (Definizioni), in particolare per quanto riguarda le definizioni di "ente creditizio", "contante" e "strumento finanziario";
  - c) l'articolo 4 (Legge applicabile): l'analisi della regola generale di conflitto di leggi (paese di residenza abituale del cedente) proposta dalla Commissione ha evidenziato che sarebbe necessario valutare l'aggiunta di ulteriori eccezioni. Ciò può riguardare, ad esempio, i contratti di credito consorziale o i casi in cui i beni immobili sono utilizzati come garanzia per i prestiti garantiti. Sarà pertanto essenziale individuare il criterio di collegamento appropriato in funzione del tipo di credito oggetto di cessione. Qualora gli Stati membri decidano di scegliere come regola generale la legge applicabile al credito ceduto, sarebbero necessarie alcune (altre) eccezioni, ad esempio per quanto riguarda la cessione di crediti in massa e futuri (per esempio nel quadro di accordi di factoring);

- d) l'articolo 10 (Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione): le relazioni della presente proposta con il regolamento sulle procedure di insolvenza<sup>10</sup> e con le tre direttive sulle operazioni su titoli (direttiva sui contratti di garanzia finanziaria<sup>11</sup>, direttiva sul regolamento definitivo<sup>12</sup> e direttiva sulla liquidazione<sup>13</sup>) costituiscono una questione complessa, in quanto questi quattro atti legislativi contengono le proprie norme di conflitto di leggi. L'obiettivo di eventuali modifiche dovrebbe essere quello di evitare ogni possibile sovrapposizione o incongruenza tra le norme di conflitto di leggi di questi strumenti e la proposta.

### III. CONCLUSIONE

15. Sebbene durante la Presidenza austriaca siano stati compiuti progressi sostanziali, occorreranno ulteriori lavori per concordare le necessarie modifiche della proposta, a causa della sua complessità e delle sue implicazioni di ampia portata.
16. In tale contesto, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a presentare al Consiglio la presente relazione sullo stato dei lavori affinché ne prenda atto nella sessione del 6 e 7 dicembre 2018.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, *GUL 141 del 5.6.2015, pagg. 19–72.*

<sup>11</sup> Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, *GUL 168 del 27.6.2002, pagg. 43–50.*

<sup>12</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, *GUL 166 dell'11.6.1998, pagg. 45–50.*

<sup>13</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, *GUL 125 del 5.5.2001, pagg. 15–23.*